

Procura speciale, modalità di certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, contestazione, querela di falso

L'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede, per la [procura](#) speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato -senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il [mandato](#) si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di [querela di falso](#), in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 97 del 13 giugno 2022 (pubbl. 26.9.2022)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Messina (C.F [OMISSIS]) difeso in proprio avverso il provvedimento emesso dal CDD di Messina il 22/7/2018 , notificato a mezzo PEC in data 26/9/2018 .

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Stefano Bertollini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato tratto a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: _

"Violazione degli artt. 9 e 65 co. 1, del Codice Deontologico Forense per avere tentato di

trarre in errore la società [ALFA] s.r.l. avanzando una domanda di risarcimento per asseriti danni biologici connesso all'uso di un non meglio specificato prodotto, cercando così di ottenere una proposta stragiudiziale per evitare il giudizio. Fatto commesso in data 22.06.2016".

La vicenda trae origine dall'esposto presentato dall'Avv. [ESPONENTE], del foro di Modena, nell'interesse della società [ALFA] s.r.l. con sede in [OMISSIS], pervenuto al COA di Messina in data 30.06.2016. Con il detto esposto, l'Avv. [ESPONENTE] rappresentava che la propria assistita aveva ricevuto la notifica di un "atto di citazione" dinanzi al Tribunale di Messina, sezione lavoro, proveniente dall'Avv. [RICORRENTE] per conto del proprio cliente, il sig. [AAA], contenente una richiesta risarcitoria di € 500,00 per i disturbi patiti in conseguenza dell'assunzione di prodotti alimentari, consumati entro i limiti di scadenza. Nell'esposto veniva significato in particolare, che l'atto risultava affetto da macroscopici profili di nullità (relativi alla competenza della sezione lavoro in ragione della materia, della incompleta indicazione delle generalità dell'attore, così da non consentirne un'adeguata individuazione, senza il rispetto del termine a comparire, nonché in assenza della sottoscrizione dell'attore, risultando unicamente la dicitura dattiloscritta "F.to"), né veniva indicato il prodotto alimentare acquistato dal sedicente attore, che riferiva di aver dovuto ricorrere all'assunzione di farmaci per ovviare a sintomi e disturbo allo stomaco e, rivoltosi al proprio medico, aveva avuto conferma del nesso causale tra quanto ingerito ed i disturbi patiti. L'esponente riferiva, altresì che la causa non veniva iscritta a ruolo e che, tramite la cancelleria, veniva a conoscenza di precedenti analoghe azioni promosse dall'Avv. [RICORRENTE].

Il CDD di Messina dava avvio al procedimento disciplinare, nel corso del quale l'Avv. [RICORRENTE] faceva pervenire deduzioni difensive con PEC del 02.05.2017, confermando di non aver iscritto a ruolo la causa e di avere ancora prima rinunciato al mandato professionale. Riferiva di aver presentato una querela nei confronti dell'Avv. [ESPONENTE], per cui erano in corso indagini da parte della Procura della Repubblica di Modena, nonché una querela per fatti relativi ad associazioni massoniche che *"utilizzano amici per punire e avviare situazioni che possano far fruttare asseriti commessi illeciti che evidentemente non sono stati commessi"*. Il CDD deliberava l'apertura di procedimento disciplinare contestando l'addebito di cui al capo di incolpazione sopra riportato.

All'esito del procedimento il CDD riteneva provati i fatti contestati e sanzionava l'Avv. [RICORRENTE] con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo di sei mesi. Il professionista notificando la citazione a giudizio, aveva minacciato la società [ALFA] s.r.l. con un'azione vessatoria e palesemente priva di qualunque presupposto, peraltro proposta a sezione incompetente a decidere della causa, senza il rispetto del termi-

ne a comparire, non indicando la data e il luogo di acquisto dell'alimento asseritamente pernicioso, né farmaci assunti dall'attore o il nome del medico che avrebbe formulato la diagnosi. Riteneva significativa la mancata iscrizione a ruolo della causa, confermata dall'Avv. [RICORRENTE], ma non credibile la rinuncia al mandato, atteso che non veniva prodotta in copia, né venivano giustificate le ragioni delle plateali carenze dell'atto indicato. Di conseguenza, veniva ritenuta integrata la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 CDF), in conseguenza della minaccia di iniziativa spropositata (art. 65, co. 1, CDF), nel caso di specie chiaramente infondata e temeraria, avanzando altresì eventuali dubbi sulla reale identità dell'attore. Dal punto di vista soggettivo, riteneva sussistente la volontarietà dell'azione, ai sensi dell'art. 4 CDF, sotto il profilo della *suitas* della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, altrimenti evitabile. Attesa la gravità del fatto, nonché in ragione dei numerosi precedenti disciplinari dell'incolpato, riteneva di applicare la sanzione prevista dall'art. 65, co. 1 CDF in misura aggravata.

L'Avv. [RICORRENTE] propone ricorso in proprio e chiede al CNF di riformare la decisione impugnata in ragione dell'insussistenza dell'illecito disciplinare, dell'assenza di responsabilità, in subordine, chiede l'applicazione della sanzione minima.

L'Avv. [RICORRENTE] impugna la decisione del CDD di Messina per i seguenti motivi:

- a) vizio -difetto di valutazione compiuta letterale del compendio probatorio- difetto di adesione ai dati letterali e libera valutazione interpretativa frutto di valutazione non rinvenute in via formale negli atti;
- b) difetto di valutazione ed analisi di attività documentale disconosciuta- nullità della sentenza (n.d.r. decisione) di primo grado;
- c) difetto di integrazione della violazione degli artt. 9 CDF e 65, co. 1, CDF- attività professionale disconosciuta;
- d) difetto di esistenza della volontarietà dell'azione- difetto di integrazione dell'art. 4 CDF- difetto di valutazione del compendio probatorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Le censure svolte dal ricorrente attengono, essenzialmente al merito della vicenda.

Il ricorrente eccepisce, in primo luogo, la nullità della decisione in quanto frutto di una errata valutazione delle risultanze probatorie del CDD, precisando che negli atti valutati (la citazione a giudizio) non risultava in alcun modo formalizzato l'intento di ottenere transazioni o proposte di composizione economica della lite, né tantomeno poteva ravvisarsi alcuna finalità estorsiva o di truffa; diversamente, qualsivoglia citazione a giudizio per ottenere il risarcimento dei danni avrebbe dovuto considerarsi quale delitto tentato. Ritenendo non corretto l'operato del Giudice disciplinare ritiene, altresì, di proporre denuncia-querela nei

confronti dei componenti del CDD. Si riporta di seguito, quanto sostenuto nel primo motivo di impugnazione: *“Si eccepisce e si contesta che la decisione resa di prime cure poggia le sue basi su una interpretazione data da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina, in parte aderente ad Associazioni Massoniche di Messina che nutrono astio ed odio e risentimento verso l’Avv. [RICORRENTE], tra cui appartenenti anche Magistrati ed Avvocati dello stesso COA, frutto di una propria invenzione che ha dello scandaloso, infatti viene affermato senza che risulti in via formale negli atti valutati, ovvero la o le citazioni in giudizio civile, che l’[RICORRENTE] abbia notificato delle citazioni con l’intento formalizzato di ottenere delle transazioni e delle proposte di composizione economica dal soggetto convenuto in lite, la circostanza non è minimamente presente nei detti atti di citazione e non si rinviene assolutamente che risulti scritto dall’Avv. [RICORRENTE] al convenuto in lite che fosse stata notificata la citazione per estorcere ed avere dei pagamenti da parte del malcapitato convenuto in lite, sicché siamo in presenza di affermazioni calunniose da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Messina che addirittura nutre in tal riferimento l’appoggio della Procura di Messina la quale aveva già deciso vero il rinvio a processo penale dell’[RICORRENTE] sulla scorta di un reso tentativo di truffa ai danni della convenuta in lite, anche tale impianto accusatorio è destinato a fallire ed essere rigettato in quanto la sola citazione in giudizio civile non può mai prefigurare un tentativo di reato penale ovvero di una truffa addirittura, in quanto ragionando così ogni citazione in giudizio civile da parte di un attore in lite costituirebbe un tentativo di truffa ai danni del convenuto in lite, ovvero addirittura un ipotesi di ottenimento di una somma di denaro illecita, per cui il motivo di appello oggi evidenziato è già assorbente sugli altri che verranno proposte, pure, verso l’annullamento della decisione di primo grado e l’assoluzione piena dell’Avv. [RICORRENTE] Salvatore, che ad ogni buon conto decide di sporgere denuncia-querela penale contro i componenti del CDD di Messina in quanto hanno reso interpretazioni frutto di privata soggettiva valutazione di parte non connessa ad alcun dato formale e letterale riferito allo scritto letto e formante il compendio probatorio senza non tenere conto che la stessa attività documentale è stata anche disconosciuta dall’Avv. [RICORRENTE] Salvatore che non ha mai notificato alcunché alle aziende societarie evidenziate dalla CDD che effettivamente non conosce come neppure l’asserito attore in lite”.*

A ben vedere, dopo aver contestato la sussistenza di un intento intimidatorio, vessatorio o comunque illecito degli atti notificati sottoposti alla valutazione dell’organo disciplinare e riferito dell’intenzione di sporgere denuncia-querela per tale interpretazione ritenuta calunniosa- il ricorrente rileva di non aver mai posto in essere tale attività “documentale”, ma di averla anzi disconosciuta. Prosegue, infatti, sostenendo di aver agito correttamente e di aver già rappresentato al CDD, con la memoria depositata a mezzo PEC il 02.05.2017, di

non essere l'autore dell'attività oggetto di valutazione disciplinare, e perciò di non aver redatto né notificato la citazione indirizzata alla società [ALFA] s.r.l.: si tratterebbe di attività oggetto di formale disconoscimento, in relazione alla quale asserisce di aver "*querele penali in riferimento*", senza fornire tuttavia alcun elemento né allegando documentazione. Precisa, inoltre, che l'affermazione della "*non iscrizione a ruolo della rinuncia al mandato è riferita non all'attività in sé che non è mai posta in essere ma sulla volontà comunicata di non aver mai coltivato azioni del genere e di non aver mai iscritto a ruolo tali citazioni in quanto mai formalizzate, sicché è vero che non si conoscono gli attori e che non si conoscono i convenuti asseritamente aditi e quindi certamente non poteva essere prodotta una rinuncia e non poteva neppure essere giustificata un'attività documentale- citazioni mai scritte e mai poste in essere quindi sconosciute con tanto di querele penali sporte*". Ne discenderebbe pertanto, la nullità della decisione del CDD, che avrebbe valutato un comportamento mai posto in essere dall'incolpato ed, quindi, eccepisce, sul punto, anche un difetto di volontarietà dell'azione, in realtà, asseritamente, mai compiuta.

Giurisprudenza consolidata, di legittimità e di merito, ha avuto ad affermare che in sede di appello, il Giudice può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, superando così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il CDD a ritenere l'odierno ricorrente responsabile delle violazioni contestate (Cass. SS.UU. 15122/13; CNF 186/17). Nel caso di specie il Consiglio Distrettuale ha ben motivato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere responsabile l'iscritto delle violazioni contestate seguendo un percorso argomentativo logico e condivisibile. Per quanto concerne il difetto di prova, giurisprudenza costante rammenta che occorre un adeguato riscontro probatorio per suffragare le dichiarazioni dell'esponente, in modo che l'attività istruttoria sia correttamente motivata quanto la valutazione disciplinare sia avvenuta non solo sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ma altresì dalle risultanze documentali acquisite agli atti (CNF 74/18). Anche in sede disciplinare, peraltro, opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quanto risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU 96/117).

Ai fini della responsabilità disciplinare non è richiesto un dolo specifico, né generico, risultando sufficiente la *suitas*, la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso, quale piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che, in astratto, potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti (cfr. Cass. S.U. 30868/18; CNF 127/21).

Dall'esame dei motivi, complessivamente considerati sembrerebbe emergere, quantomeno a livello logico una manifesta contraddittorietà delle censure svolte dall'Avv. [RICORRENTE], il quale da *un lato* sostiene la piena legittimità degli atti compiuti (la citazione a giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito dal cliente rilevando di non aver formalizzato espressamente l'intento di ottenere transazioni o proposte economiche per la composizione della lite) con estrema pervicacia spingendosi sino a precisare di aver deciso di sporgere denuncia-querela contro i componenti del CDD di Messina, in ragione dell'interpretazione calunniosa attribuita allo scritto formante il compendio probatorio), e *dall'altro* nega di essere l'autore del documento che ha dato origine al presente procedimento disciplinare.

Il medesimo carattere contraddittorio si rinviene con riferimento alle affermazioni relative alla mancata iscrizione a ruolo ed alla rinuncia al mandato; dopo aver fornito tali informazioni al CDD di Messina, con PEC del 02.05.2017, nel corso della fase istruttoria preliminare del procedimento disciplinare, il ricorrente sembra pretendere di attribuire un significato del tutto diverso (oltre che non plausibile) a tali dichiarazioni, precisando con il motivo n. 3 che dovevano intendersi riferite alla *“volontà comunicata di non aver mai coltivato azioni del genere e di non aver mai iscritto a ruolo tali citazioni in quanto mai formalizzate”*.

L'Avv. [RICORRENTE] asserisce di aver disconosciuto l'attività oggetto di valutazione disciplinare e, tuttavia, non produce alcuna documentazione a sostegno del ricorso. Come noto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. l'autenticità della sottoscrizione di una procura alle liti può essere contestata solo mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concernente una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla norma del codice di procedura civile (CNF 245/20). Eppure il ricorrente da un lato sostiene la legittimità del suo operato, affermando di avere agito correttamente per tutelare le ragioni del cliente e, comunque di non aver iscritto a ruolo il procedimento, rinunciando nel frattempo al mandato (osservazioni PEC al CDD 02.05.2017), e dall'altro denuncia la propria estraneità rispetto ai fatti contestati, da cui deriverebbe la nullità della decisione, pur in assenza di qualsivoglia pronuncia giurisdizionale che abbia accertato il carattere apocrifo della sottoscrizione dell'atto di citazione notificato. Tautologica, peraltro, la considerazione che tali citazioni non siano state formalizzate da un avvocato in quanto affette da difetti macroscopici.

Come ha correttamente rilevato il CDD, l'obiettivo perseguito dall'art. 65, co. 1, CDF (*Minaccia di azioni alla controparte*) è quello di prevenire la comminatoria di iniziative spropositate o vessatorie: un'attività legittima può assumere rilevanza deontologica qualora sproporzionata rispetto allo scopo, tale da risultare vessatoria per la controparte; il giudice di-

sciplinare ha ritenuto la ricorrenza di tali caratteri nel caso in esame, in ragione della notifica di una citazione a giudizio per una richiesta risarcitoria che, sebbene contenuta (€ 500,00) risultava chiaramente infondata e temeraria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 L. 247/2012 e degli artt. 59 e segg. R.D. 22/01/1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetto il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazioni su riviste giuridiche, supporti informatici o mediante reti di comunicazione elettroniche, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2022;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria